



## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO CORSO DI PIZZICA**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Assessore	FUSO MASSIMO		Si
Assessore	COLAZZO RITA	Si	

Totale Presenti: **2**

Totale Assenti: **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe BORGIA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO

che l'Ente ha tra i suoi compiti istituzionali la promozione di iniziative di carattere sociale, sportivo e ricreative da parte di Associazioni che operano nel territorio comunale;

che l'Amministrazione intende sostenere l'attività sociale-ricreativa tra gli anziani, che rappresenta uno dei principali momenti di aggregazione sociale;

VISTA la richiesta presentata dalla sig.ra Frassanito Cristina prot.n. 4688 del 13/9/2021, con cui per l'organizzazione di un corso di pizzica nella sede del centro anziani si richiedeva il patrocinio di questo Comune;

### RILEVATO che:

trattasi di una manifestazione meritevole di sostegno da parte dell'Ente, in quanto momento di aggregazione sociale e di promozione storico-culturale;

tali manifestazioni meritano di essere valorizzate ed incentivate, in quanto contribuiscono a promuovere – in accordo con i principi di cui allo Statuto Comunale vigente – le tradizioni ed i costumi locali;

che l'Amministrazione Comunale intende sostenere, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Costituzione ogni autonoma iniziativa di interesse pubblico promossa dai cittadini in forma singola o associata;

VISTO il D. L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e, in particolare, l'art. 6, comma 9;

PRESO ATTO dei pareri della Corte dei Conti Lombardia nn. 1075/2010, 1076/2010 e 122/2011, con i quali è stato chiarito che *“il divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone un vaglio di natura teleologica”, poiché “ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. in via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli ecc.) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, ecc.”;*

VISTO altresì l'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;

RICHIAMATO, inoltre, il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 89/2013, che, con specifico riferimento alla predetta norma, ha precisato che *“Il divieto per società, associazioni, fondazioni e proloco, che forniscono servizi - anche a titolo gratuito – a favore dell'amministrazione, di ricevere contributi pubblici è riferito agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile. Il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore della Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo”;*

RITENUTO, altresì, che l'iniziativa di cui sopra non rientra nei limiti di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, in quanto fa parte dei compiti del Comune sostenere iniziative pubbliche nell'interesse della sua collettività;

RITENUTA la richiesta sopra richiamata, meritevole di accoglimento, attesa l'importante valenza dell'iniziativa proposta;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTA la Legge n. 241/1990, recante le *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

#### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accogliere la richiesta richiamata in narrativa e, per l'effetto, concedere il patrocinio gratuito alla sig.ra Frassanito Cristina per l'organizzazione di un corso di pizzica nella sede del centro anziani;
3. di dare atto che resteranno a totale ed esclusivo carico dell'organizzatrice sopra specificata tutti gli oneri necessari relativi alla realizzazione della manifestazione programmata, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni procurati in conseguenza dell'attività svolta;
4. di stabilire che dovranno essere garantite, rispettate ed assicurate le misure ed i dispositivi di sicurezza anti covid-19;
5. di affidare ai competenti uffici comunali l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività esecutive consequenziali alla presente deliberazione;
6. di comunicare ai capigruppo consiliari l'oggetto della presente deliberazione a norma dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
7. di dichiarare, con separata analoga votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO CORSO DI PIZZICA**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **29/09/2021**

**Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario**

f.to PERRONE DANIELA

---

---

Deliberazione n° **102** del **29/09/2021**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Edoardo CALO'

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Giuseppe BORGIA

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **29/09/2021** al n. **559** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **14/10/2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**IL MESSO COMUNALE**  
TONDI DANILO

**IL SEGRETARIO**